

Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del Tribunale di Torino, di *Melissa Miedico*

Trib. Torino, 21 maggio 2014, Giud. De Marchi, B.

1. Il provvedimento in commento costituisce una delle prime applicazioni dell'istituto della **sospensione del processo e messa alla prova**. Come già illustrato su questa *Rivista* (v. le note di A. Della Bella del 4 aprile 2014 - e di M. Miedico del 14 aprile 2014, la **legge n. 67 del 28 aprile 2014** ha introdotto, insieme ad alcune deleghe in materia di sanzioni e ad altre novità in tema di irreperibili, il **probation applicabile ai maggiorenni**. L'istituto è regolato per i suoi profili sostanziali nel codice penale agli artt. 168**bis**, 168**ter**, 168**quater**, art. 657**bis** c.p.; la disciplina processuale è prevista agli artt. 464**bis**, art. 464**novies** c.p.p. e agli artt. 141**bis** e 141**ter** disp. att. c.p.p.; tali disposizioni ripropongono, almeno in parte, i contenuti di un analogo strumento sanzionatorio previsto in ambito minorile (artt. 28 e 29 d.p.R. 448/1988).

2. Ricordiamo qui brevemente che la sospensione del processo e messa alla prova può essere concessa solo su **richiesta** dell'imputato. Elemento essenziale dell'istanza è la presentazione al giudice di un **programma di trattamento** elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (art. 464**bis** c.p.p.). Nel caso in cui non sia stato possibile presentare il programma, l'imputato può allegare la sola richiesta di elaborazione dello stesso. È necessario altresì il consenso del pubblico ministero alla concessione della misura. Rispetto all'istituto del *probation* minorile, la messa alla prova regolata dall'art. 168**bis** c.p. presenta una sfera di operatività piuttosto contenuta: è infatti applicabile una sola volta a reati **puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni**, sola o congiunta a pena pecuniaria. Tale ristretto ambito applicativo risulta almeno parzialmente esteso grazie alla previsione secondo la quale l'istituto è applicabile anche ai **delitti indicati dall'art. 550** comma 2 c.p.p. e dunque ai delitti di violenza minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza (nell'ipotesi aggravata prevista dall'art. 343, secondo comma, c.p.); violazione di sigilli (aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 349 c.p.); rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p. con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime); furto aggravato (art. 625 c.p.) e, infine, ricettazione (art. 648 c.p.). Sotto il profilo soggettivo, il giudice deve ritenere che **l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati** (art. 464**quater** c.p.p.). Durante la sospensione (da 15 giorni a uno o due anni a seconda della natura della pena edittale), l'imputato è sottoposto a una **prova**, durante la quale assumono un ruolo primario le **condotte riparatorie e risarcitorie**. Indefettibile è inoltre lo svolgimento della prestazione del **lavoro di pubblica utilità** (art. 464**bis** c.p.p.). La sospensione del processo e messa alla prova presenta connotati sostanziali fortemente innovativi soprattutto per l'effetto che essa produce in caso di esito positivo e cioè l'**estinzione del reato** (art. 464**septies** c.p.p.).

3. Il provvedimento - emesso dal Tribunale di Torino - presenta alcuni profili di interesse che ci limitiamo a segnalare: in particolare, come era prevedibile, tenta di risolvere alcune questioni lasciate irrisolte dal legislatore. In primo luogo, il Tribunale riconosce la **natura anche sostanziale** (e non solo processuale) dell'istituto in esame, che influisce sul **trattamento sanzionatorio del condannato**. Sulla base di tale valutazione, considera opportuno **concedere la misura anche ai fatti pregressi e per procedimenti pendenti**, pur in assenza di una disciplina transitoria, ma in applicazione delle regole generali previste dall'art. 2, quarto comma c.p. Manca infatti nella l. n. 67 del 2014 una espressa disciplina che regoli il caso in cui i procedimenti instaurati per i delitti previsti dall'art. 168**bis** c.p. abbiano, al momento dell'entrata in vigore della legge, superato la fase entro la quale la sospensione del processo e messa alla prova possa essere richiesta dall'imputato.

4. La richiesta di applicazione della misura (che può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 464^{ter} c.p.p.) può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure ancora entro il termine e con le forme stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, o con l'atto di opposizione, nel procedimento per decreto, come prevede l'art. 464^{bis} c.p.p. **Nulla ha previsto il legislatore nell'ipotesi in cui, in un procedimento in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, tali fasi processuali siano state superate.**

Secondo il Tribunale torinese, in coerenza con i principi generali, si deve ammettere l'applicabilità dell'istituto anche in relazione a fatti pregressi e a procedimenti pendenti: la posizione soggettiva dell'imputato non può che essere garantita, come sostiene il Tribunale, mediante l'istituto processuale della **restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p.** Tale soluzione è certamente nel merito condivisibile e conforme ai principi generali previsti nel nostro ordinamento (art. 2 comma 4 c.p. e art. 7 CEDU) [*ex multis* sul punto si vedano C. Pecorella, *L'efficacia nel tempo della legge penale favorevole*, Cuem, 2008; F. Viganò, *Retroattività della legge penale favorevole*, in *questa Rivista*, 6 settembre 2011], appare però **non del tutto risolutiva** rispetto alle questioni applicative che potrebbero porsi: l'istituto della messa alla prova, infatti, **non consiste in semplici automatismi** applicabili dal giudice in qualsiasi fase processuale, ma richiede uno **svolgimento complesso e attento**, governato e controllato dal giudice che dispone la misura per tutta la sua (anche lunga) durata (su questo tema si veda il contributo di R. Piccirillo, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014*, in particolare pp. 30 e 33, pubblicato in questa *Rivista*, 7 maggio 2014).

5. Sotto un secondo profilo, appare interessante la pronuncia in esame che prende in considerazione un'altra eventualità su cui il legislatore non si è espresso. Si tratta della **controversa ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti ai fini della sospensione e messa alla prova per alcuni soltanto dei reati contestati** in un processo oggettivamente cumulativo. Si tratta di un caso - non infrequente - nel quale all'interno di un procedimento sono contestati reati per cui è prevista la pena edittale fino a quattro anni di reclusione e reati che superano tale limite e per cui è dunque preclusa la concedibilità dell'istituto del *probation*.

Il Tribunale richiama la precedente giurisprudenza in tema di patteggiamento parziale che esclude tale possibilità, ma sottolinea la differenza di fondo fra l'istituto del patteggiamento che ha finalità prevalenti di deflazione processuale, e la messa alla prova, che risponde anche ad esigenze di risocializzazione dell'autore del reato. Giunge quindi ad **ammettere la separazione dei procedimenti e a concedere la messa alla prova solo per quei reati che rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 168^{bis} c.p.** A parere del Tribunale, una diversa soluzione avrebbe potuto portare a conseguenze definite 'paradossali', nel caso in cui, in astratto, l'imputato si veda respingere l'istanza per esservi nell'imputazione *anche* reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge' e poi tale soggetto sia assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e messa alla prova. Si richiama, a questi fini, la disciplina dell'art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p. che prevede la separazione di processi se, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni, è stata disposta la sospensione del procedimento.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: F. Viganò, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. Pro c. pen.*, 2013, 1300; F. Caprioli, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7; F. Fiorentin, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Gdir.*, 2014, 22, 74; R. Piccirillo, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, nella *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili introdotte dalla legge n. 67/2014*, pubblicato in questa *Rivista*, 7 maggio 2014.

IL TRIBUNALE

- Rilevato che l'imputata B**** (personalmente) e l'imputata A**** (tramite procuratore speciale) hanno chiesto di essere "messe alla prova" in forza delle disposizioni introdotte dal capo II della legge n. 67/2014, allegando all'istanza la richiesta formulata all'UEPE di predisposizione di un programma per la messa alla prova;
- Rilevato che il Pubblico Ministero si è opposto, evidenziando: (a) che - trattandosi di procedimento oggettivamente cumulativo e essendo alcuni dei reati oggetto dell'imputazione puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione - la richiesta è inammissibile, non potendosi scindere il processo oggettivamente cumulativo; (b) che la richiesta è parimenti inammissibile, essendo stato superato il termine dell'apertura del dibattimento - ragionevolmente previsto dal legislatore a pena di decadenza - per formulare la richiesta; (c) che, ancora, la richiesta è inammissibile, in assenza del deposito di un programma e in assenza della anche labiale affermazione di disponibilità a risarcire il danno cagionato alle persone offese;
- Rilevato che il difensore delle Parti civili si è rimesso;

OSSERVA

1. Sulla natura dell'istituto della messa alla prova

Il Tribunale ritiene che l'istituto della messa alla prova - comportando in caso di esito positivo della stessa l'estinzione del reato - è istituto di natura anche sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio. Ciò comporta - quale conseguenza - la considerazione della novella alla luce dei principi generali in ordine all'applicazione ai processi in corso dei mutamenti di natura penale sostanziale favorevoli agli imputati.

Conclusione che è ancor più vera, considerata la portata di diritto fondamentale attribuita dalla giurisprudenza sovra-nazionale al diritto alla "retroattività in mitius", temperabile - secondo la nostra giurisprudenza costituzionale - solo ove il contenimento della portata retroattiva del trattamento favorevole corrisponda a criteri di ragionevolezza e rientri nel cd. *margin of appreciation* comunque riconosciuto agli ordinamenti nazionali.

2. Sull'ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo.

Il Tribunale ritiene che tale opzione non sia preclusa. Non si ignora, all'evidenza, la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità in caso di richiesta di cd. *patteggiamento parziale* in caso di procedimento oggettivamente cumulativo (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41138 del 23/05/2013, ric. P.M. in proc. Pokutinski e altro, Rv. 256929; v. però contra: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34915 del 13/07/2011, ric. D.L., Rv. 250860).

Tuttavia, i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non risultano esattamente riconducibili al caso in esame, essendo il cd. *patteggiamento parziale* situazione diversa dalla presente. Nel patteggiamento parziale si dà comunque l'applicazione di una pena, seppure ridotta quale contropartita dell'accettazione di una rinuncia al contraddittorio; il che giustifica i reiterati richiami alla natura deflattiva dell'istituto.

Al contrario, nel caso della messa alla prova, l'istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma - in modo più complesso - anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati (rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall'art. 27, comma 3, Cost.) e - dato certo non secondario - anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad

esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue.

E, in tale prospettiva, si ritiene sia diritto dell'imputato - anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario - quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati.

Senza trascurare il fatto che il ritenere inammissibile un'istanza come quella in esame potrebbe condurre a conseguenze paradossali: ragionando in linea astratta, potrebbe darsi il caso di un imputato che - accusato in un processo oggettivamente cumulativo (in cui alcuni dei reati non ammettano la *messa alla prova*) - si veda respingere l'istanza per esservi nell'imputazione *anche* reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge; e, in tale contesto, occorre chiedersi cosa potrebbe avvenire nel caso in cui - all'esito del giudizio - l'imputato venga assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e alla messa alla prova. E, in un simile scenario, e in assenza di meccanismi di "recupero" dei benefici previsti dall'art. 168 bis e ss. c.p., la posizione soggettiva dell'imputato ne risulterebbe fatalmente pregiudicata.

Del resto, la possibilità di separare i processi in un contesto simile a quello per cui si procede non risulta preclusa nemmeno dal codice di rito; l'art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p. dispone che "la separazione di processi è disposta (...) (b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata disposta la sospensione del procedimento".

3. Sulla tempestività della richiesta

Ciò premesso, occorre considerare due ulteriori problemi: (a) il novellato art. 464 bis c.p.p. introduce delle soglie di decadenza per la formulazione della richiesta che, oggi, dovrebbe ritenersi superata; (b) la legge n. 67/2014 non prevede una disciplina transitoria.

Il Tribunale ritiene che la questione sia risolvibile nei termini che seguono:

- il diritto di richiedere di sospendere il procedimento per messa alla prova - investendo istituti di natura anche sostanziale - è diritto che deve trovare applicazione ex art. 2 c.p. anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti;
- in assenza di norme transitorie che perimetrino nel tempo gli effetti della novella (come avvenne nel caso dell'entrata in vigore della riforma dell'istituto della prescrizione, peraltro oggetto di varie sentenze della Corte costituzionale, per es. sentt. 336 del 2011 e 393 del 2006) debbono valere i principi generali e, dunque, l'applicabilità dell'istituto di favore ai processi in corso;
- essendo stato superato il termine per formulare la domanda - previsto a pena di decadenza - la posizione soggettiva delle imputate non può che essere garantita mediante l'istituto processuale della restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per causa di forza maggiore (il c.d. *factum principis*) e considerato che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima occasione utile per loro.

Senza trascurare, infine, che, nel caso specifico, il diritto delle imputate a formulare la richiesta solo in data odierna sarebbe anche da riconoscere in conseguenza del fatto che la presente udienza è la prima udienza successiva alla modifica dell'imputazione operata dal Pubblico ministero alla scorsa udienza.

4. Conclusioni

Le imputate non sono incorse in alcuna decadenza per richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. Sarà loro onere quello di attivarsi presso l'UEPE (al quale hanno già tempestivamente depositato la richiesta di programma di trattamento) al fine di elaborare d'intesa il programma medesimo; adempimento, questo, necessario a mettere il Tribunale in condizioni di separare i processi e sospendere il procedimento per i reati per cui ciò è ammesso.

Ciò che, comunque, non preclude la possibilità per questo Tribunale di proseguire nella già avviata istruttoria (posto che il processo non è ancora sospeso e che, comunque, l'istruttoria dovrebbe



procedere comunque per i delitti punibili con pena della reclusione superiore a quattro anni nel massimo).

PER QUESTI MOTIVI

ammette la richiesta formulata dalle imputate e – in attesa del deposito del programma di trattamento – dispone la prosecuzione dell'istruttoria.

Letto all'udienza del 21.05.2014

Il Presidente
Antonio De Marchi